

Studio Dottori Commercialisti

Viale Gozzadini 11 - 40124 - Bologna

Dott. Sergio Massa

massasergio@iol.it

Dott. Elena Melandri

emelandri@iol.it

Dott. Paola Belelli

paolabelelli@libero.it

Dott. Pierpaolo Arzarello

parzarello@iol.it

Dott. Monica Cesari

monica.stu.dot.com@iol.it

Rag. Elisabetta Colombarini

elisabet.stu.dot.com@iol.it

Bologna, 27 aprile 2022

A TUTTI I CLIENTI

LORO INDIRIZZI

Un breve promemoria sulle prossime scadenze e sulle ultime novità fiscali.

DICHIARAZIONE ANNUALE IVA - Scadenza 2.5.2022

Entro il 2.5.2022 deve essere presentata la dichiarazione IVA relativa al 2021 (IVA 2022), dato che il 30 aprile cade di sabato. Tale data rappresenta anche il limite temporale per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA assolta nell'anno, dal momento che, ai sensi dell'art. 19 c. 1 DPR 633/72, esso va esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto è sorto.

Detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti

L'anno in cui sorge il diritto alla detrazione dell'Iva va individuato nel momento in cui si è verificato il duplice presupposto **dell'esigibilità** dell'imposta e del **possesso** della fattura di acquisto da parte del cessionario o committente. Per gli acquisti di beni e/o servizi il cui diritto è sorto nell'anno 2021 e il documento ricevuto entro la fine del 2021, la detrazione Iva normalmente va operata nel mese di dicembre 2021 ma, se ciò non è avvenuto, potrà essere operata al massimo con la dichiarazione IVA riferita al 2021, cioè entro il 2.5.2022 tramite registrazione della fattura d'acquisto in apposito sezionale Iva.

Se invece la fattura è pervenuta nei primi giorni del 2022, la detrazione può essere operata con il mese di gennaio 2022 o anche oltre.

Note di variazione in diminuzione

Il termine di presentazione della dichiarazione IVA annuale incide anche sui termini per emettere le note di variazione in diminuzione (Note di Credito) ex art. 26 c. 2 DPR 633/72.

Ad esempio, qualora il presupposto per operare la variazione si sia verificato nel 2021, la NC andrebbe emessa nel 2021. Purtroppo se la NC viene emessa nel 2022, fino al 2.5.2022, l'Iva potrà essere computata nel mese di emissione della NC.

Fatture da / verso soggetti esteri dall'1.7.2022

Coloro che ancora non hanno optato per la fatturazione elettronica nelle operazioni con l'estero dovranno farlo obbligatoriamente a partire dall'1.7.2022, salvo che non risultino documentate da bolletta doganale, oppure sia stata emessa fattura a soggetti domiciliati o residenti fuori dalla UE tramite il sistema OTELLO, che comporta il rilascio del visto doganale dell'Agenzia Dogane sulla fattura tax free, volta allo sgravio diretto, o al rimborso dell'IVA gravante sui beni acquistati sul territorio nazionale.

Vediamo di riepilogare gli adempimenti.

Fatture attive verso soggetti esteri

Innanzitutto ricordiamo che non v'è alcun obbligo di emissione né di ricezione della fattura elettronica per operazioni con soggetti esteri. La nostra controparte Ue continuerà a pretendere la fattura cartacea o il relativo file in formato PDF. E così sarà anche dal 1° luglio 2022. L'unica differenza è che **da tale data l'invio allo Sdi del formato Xml della fattura sarà obbligatorio** perché scompare la comunicazione trimestrale riepilogativa (l'esterometro). Fa eccezione l'interscambio con San Marino, trattandosi di vere e proprie fatture elettroniche riconosciute come tali da entrambi i Paesi.

Nel caso di operazione di vendita nei confronti di un soggetto UE/ExtraUE dal 1° luglio 2022 vige l'obbligo di **fatturazione elettronica** (da emettere con i dati identificativi disponibili del soggetto estero e quale codice destinatario: XXXXXXX), entro gli ordinari termini di fatturazione, cioè:

- entro i 12 giorni successivi all'effettuazione dell'operazione, con "codice tipo documento" **TD01** se si tratta di fattura immediata);
- entro il giorno 15 del mese successivo ove si tratti di fattura differita, con "codice tipo documento" **TD24**, in quanto in precedenza e' stato emesso un DDT.

Le fatture passive da soggetti esteri

Anche per le fatture passive da luglio (se non si e' gia' partiti opzionalmente prima) occorrerà emettere fattura elettronica.

Nel caso di operazione di acquisto da un fornitore UE/ExtraUE (non stabilito o identificato nel territorio italiano), si tratterà di un'operazione che comporterà l'emissione - entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento del documento cartaceo straniero - **di un'autofattura elettronica** avente "codice tipo documento":

- **TD17** integrazione/autofattura per l'acquisto di servizio UE/estero (inclusi San Marino e Città del Vaticano - art.17 c. 2 DPR 633/72);
- **TD18** integrazione per l'acquisto di beni intracomunitari (art.46 c. 1 DL 331/93);
- **TD19** integrazione/autofattura per l'acquisto di beni già presenti in Italia (in deposito IVA, o provenienti dalla Repubblica di San Marino o Città del Vaticano - art.17 c. 2 DPR 633/72);

I tempi per l'emissione

In ogni caso i documenti vanno emessi nel rispetto dei tempi previsti. Nel caso di un servizio generico ex art. 7-ter rilevante in Italia da fornitore extra Ue, il committente nazionale deve emettere autofattura entro il 15 del mese successivo a quello d'effettuazione dell'operazione..

L'annotazione dell'autofattura nel registro delle vendite deve avvenire entro il 15 del mese successivo a quello d'effettuazione e con riferimento al mese d'effettuazione (la registrazione va eseguita anche in lva acquisti per poter esercitare la detrazione). da luglio, infatti, per le operazioni attive l'invio del file Xml deve avvenire entro gli ordinari termini di emissione della fattura, mentre per le operazioni passive l'invio va eseguito entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione del documento (fornitore Ue) o a quello d'effettuazione dell'operazione (fornitore extraUe).

Ma se il fornitore extraUe presta, ad es., un servizio relativo a un immobile ubicato in Italia ex art. 7-quater, il committente deve emettere autofattura entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione..

Note di credito Iva e procedure concorsuali

Come illustrato in precedenti Circolari, per le procedure concorsuali apertesì fino al 26.5.2021 la Nota di Credito, per poter recuperare l'Iva non incassata, puo' essere emessa solo al termine della procedura, quando e' noto l'importo che non si incassera' piu' ed alla condizione di essersi insinuati nel passivo fallimentare.

Invece, per le procedure concorsuali apertesì dal 26.5.2021 finalmente e' stato riconosciuto il diritto di poter emettere la Nota di Credito fin dal momento di apertura della procedura.

Con la risposta a interpello 7.4.2022 n. 181 l'Agenzia delle Entrate ha ulteriormente chiarito che, per le procedure concorsuali aperte in data antecedente il 26.5.2021, il diritto di emettere la Nota di Credito sorge anche nell'ipotesi di omessa insinuazione al passivo, se il contribuente puo' dimostrare l'infruttuosità della procedura fallimentare per mancanza di attivo da liquidare. Resta fermo che il diritto alla variazione è comunque esercitabile solo alla chiusura della procedura anche se, nel frattempo, sia intervenuta la prescrizione del credito.

Il diritto alla variazione in diminuzione invece non può sorgere nella diversa ipotesi di prescrizione del credito antecedente la procedura fallimentare: tale evento, infatti, preclude la sua ammissione al passivo.

Il reverse charge

Reverse charge esterno ed interno

Per reverse charge esterno s'intende in generale l'integrazione con l'Iva di una fattura estera ricevuta.

Per reverse charge interno l'integrazione con Iva di una fattura italiana (es.: fattura dell'impresa di pulizie, fatture di subappaltatori in edilizia, cessioni di rottami, di tablet e cellulari, ecc.).

Per queste ultime operazioni il cedente/prestatore nazionale **emetterà una fattura elettronica** "codice tipo documento" **TD01** (oppure TD02 per l'acconto, o TD04 se nota credito), senza addebito IVA e con sottocodice da N6.1 a N6.9, a seconda dell'oggetto fatturato, a fronte della quale il cessionario/committente sarà tenuto a emettere una autofattura integrativa dell'IVA dovuta, avente "codice tipo documento" **TD16**, che sarà recapitata tramite SDI solo a se stesso, quale soggetto che nel contempo risulta debitore dell'Iva ed avente diritto alla detrazione dell'IVA.

Reverse charge interno, l'autofattura va emessa e annotata entro 15 giorni dal ricevimento

L'autofattura in formato elettronico per le operazioni passive, soggette al reverse charge interno, deve essere emessa e annotata nel registro Iva vendite entro il mese di ricevimento o anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese.

Ad esempio, se un committente riceve una fattura da un'impresa di pulizia il 31 marzo 2022, deve trasmettere un'autofattura in formato XML (codice TD16) entro il 15 aprile 2022, possibilmente con data 31 marzo 2022, affinché entri a debito e a credito nella liquidazione Iva di marzo. Nella guida alla compilazione delle fatture elettroniche l'agenzia delle Entrate suggerisce di procedere all'integrazione elettronica dei documenti entro la fine del mese indicato nel campo <Data>, in modo da consentire la predisposizione delle bozze dei registri Iva e delle liquidazioni periodiche Iva precompilate. Per l'esercizio del diritto alla detrazione, invece, il termine sarebbe molto più ampio e coincide con quello di trasmissione della dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto: ipotizzando l'esempio di cui sopra relativo a fattura in reverse charge ricevuta il 31 marzo 2022, il termine ultimo per l'esercizio della detrazione Iva sarebbe il 30 aprile 2023.

Stampe libri, registri, contabilità, ecc.

Avete proceduto alle stampe della contabilità e dei registri?

Vi ricordiamo che, salvo le aziende di maggiori dimensioni che hanno optato per la conservazione elettronica (complicata, costosa e con marca temporale e firma digitale), gli obblighi di stampare su carta sono inderogabili. Come precisato dall'ag. Entrate non è possibile mantenere i registri contabili memorizzati elettronicamente all'interno della procedura gestionale ovvero predisporre gli stessi in un file in formato .pdf senza mai provvedere alla relativa stampa. Di conseguenza chi sceglie di tenere i libri e registri in modalità cartacea, per essere in regola deve stampare quelli relativi al 2020 entro il 28 febbraio 2022 mentre, fino a quel momento, dovrà essere solo in grado di stamparli (aggiornati) in caso di richiesta degli organi di controllo e in loro presenza.

Le stampe cartacee hanno queste scadenze:

- **Registro cespiti ammortizzabili 2020:** entro la scadenza del termine di presentazione della Dichiarazione per il 2020, quindi entro il **30.11.2021**;
- **Libro giornale del 2020:** entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della Dichiarazione per il 2020, quindi entro il **28.2.2022**;
- **Libro inventari** con il bilancio 2020 e il dettaglio delle rimanenze finali di magazzino: idem, quindi entro il **28.2.2022**;
- **Registri Iva:** sarebbe sufficiente la loro memorizzazione su supporto informatico, tuttavia suggeriamo la loro stampa periodicamente e al massimo entro il **28.2.2022**;
- **Schede contabili, mastrini** (con i conti economici, patrimoniali, clienti e fornitori), **partitari, eventuale contabilità di magazzino**, ecc., dette scritture ausiliarie: idem **entro il 28.2.2022**;

Bollatura

Sul libro giornale e su quello degli inventari è obbligatorio apporre l'imposta di bollo **ogni 100 pagine** o frazione di esse con le seguenti modalità:

- Imposta di bollo pari ad **euro 16,00** per le società di capitali;
- Imposta di bollo pari ad **euro 32,00** per le società di persone e per le imprese individuali.

L'imposta di bollo è dovuta per ogni 100 pagine effettivamente utilizzate. Si consiglia, per semplicità e comodità, di apporre la marca da bollo sempre sulla prima pagina del libro giornale ed inventari, anche se potrebbe essere possibile apporre la marca in altre pagine qualora per la stampa dell'esercizio precedente non fossero state utilizzate tutte le 100 pagine a disposizione.

L'imposta di bollo può essere assolta anche mediante versamento con modello F24, riportando poi gli estremi della relativa ricevuta di pagamento sulla prima pagina numerata.

Indipendentemente dalla modalità adottata, è essenziale che l'imposta sia assolta prima di porre in uso il registro, per cui consigliamo di acquistare una congrua scorta di marche da bollo fin dall'inizio dell'anno.

Conservazione: ai sensi dell'articolo 2220 cod. civ. le scritture contabili devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione, fiscalmente fino alla definizione del periodo d'imposta interessato.

Minimi e Forfettari: dall'1.7.2022 forse diventerà obbligatoria la fatturazione elettronica via SDI

Resterebbero esclusi dall'obbligo i soggetti che non superano la **soglia di 25.000 euro** di fatturato.

Quindi i soggetti che hanno adottato il **regime di vantaggio** o il regime **forfettario** probabilmente saranno tenuti a emettere fattura elettronica mediante Sistema di Interscambio a decorrere dal 1° luglio 2022.

Limite delle compensazioni: il tetto annuo e' stato elevato a 2 milioni di euro

E' stato portato a 2 ml/euro il limite annuo per le compensazioni orizzontali (compensazione di un credito tributario/previdenziale con altro tributo/contributo). Cio' in particolare vale per il credito Iva.

Quando dedurre i costi per le prestazioni di servizi ricevute

Torniamo periodicamente su questo argomento in quanto spesso passa inosservato o ce ne si dimentica. Pensiamo, ad es., alle fatture dei legali: **i costi sono deducibili nell'esercizio se è provata l'ultimazione** della prestazione (almeno fino a quel momento) ed è il contribuente che deve dimostrare tale circostanza (Cassazione 12127 del 14.4.2022). Il legale infatti, ad es. incaricato del recupero di un credito, prima si limita a mettere in mora il debitore, successivamente instaura la causa, poi la discute e infine arriva la sentenza. E di solito emette fattura in ognuno di questi momenti. La regola e': **la competenza del costo e' nell'anno di ultimazione della prestazione**. In assenza di precise indicazioni in fattura la prestazione del legale si considera ultimata all'arrivo della sentenza, per cui le eventuali fatture ricevute prima non potrebbero andare a costo nel bilancio, ma a credito v/professionisti. E' bene pertanto che, ogni volta che il legale emette fattura e riceve somme durante un incarico, sia indicato in fattura che la prestazione e' ultimata, almeno fino a quel punto.

Distribuzione di dividendi ante 2018 entro il 31.12.2022

Ricordiamo che attualmente la distribuzione di dividendi, vuoi a soci qualificati che non, e' tassata con l'imposta secca del 26%.

Tuttavia con la Legge di bilancio 2018 fu introdotto un regime transitorio al fine di non penalizzare i soci che detenevano partecipazioni qualificate in società con riserve di utili formati fino al 31 dicembre 2017: per essi era previsto un periodo transitorio con una tassazione leggermente piu' conveniente (al 40%, al 49,72%, al 58,14%).

Tale regime transitorio termina il 31.12.2022 per cui, al fine di usufruire di questo regime piu' favorevole, se possibile occorre entro la fine del 2022 deliberare la distribuzione di questi "vecchi" utili, anche se poi il loro pagamento avverrà nel 2023 o successivamente.

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0

E' stato prorogato fino al 2025 il bonus investimenti 4.0 ma con riduzione del credito spettante.

Attualmente pertanto il bonus spetta nelle seguenti misure:

- per il 2022: il 40%
- dal 2023 al 2025: il 20%



Contributo a fondo perduto commercio al dettaglio

NOVITA'

Scattano il 3 maggio, alle 12, i termini per presentare domanda di accesso ai sostegni per il commercio al dettaglio. La finestra si chiuderà alla stessa ora del 24 maggio. Gli aiuti verranno concessi nell'ambito di un ampio ventaglio di settori, identificati con i seguenti 15 Codici Ateco: 47.19, 47.30, 47.43 e tutte le attività dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99.

Il requisito per accedere all'agevolazione è presentare un volume di ricavi 2019 **non superiore a 2 milioni** e una riduzione del fatturato nel 2021 **non inferiore al 30%** rispetto al 2019.

L'ammontare del contributo è differenziato in tre fasce, commisurate ad una percentuale variabile pari alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021 e l'ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d'imposta 2019. Fortunatamente non e' previsto il click day. Se le risorse non risulteranno sufficienti in rapporto alle domande presentate, si ridurrà in modo proporzionale il contributo, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi.

Ogni impresa potrà presentare un'unica domanda ed esclusivamente online attraverso la procedura informatica resa disponibile sul sito del ministero (www.mise.gov.it). L'accesso sarà possibile solo, tramite la Carta nazionale dei servizi, ai soggetti rappresentanti legali. Alla data di presentazione della domanda, l'azienda deve avere sede legale o operativa nel territorio italiano, risultare regolarmente costituita, iscritta e attiva nel registro delle imprese, non essere in liquidazione volontaria o sottoposta a procedure concorsuali con finalità liquidatorie, non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019 e non essere destinataria di sanzioni interdittive.

Registro: agevolazione per cessione d'azienda con immobili strumentali

In caso di cessione dell'azienda o di un ramo di essa con continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali, al trasferimento di beni immobili strumentali si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di **euro 200** ciascuna. Tuttavia, in caso di cessazione dell'attività o di trasferimento, prima di cinque anni dall'acquisto, sono dovute le imposte nella misura ordinaria.

Limite a 2.000 euro per i pagamenti in contanti

Era stato appena abbassato a 999 euro a partire dall'1.1.2022. Ora e' stato nuovamente riportato a 1.999 euro per tutto il 2022 e solo nel 2023 tornera' a 999 euro.

Quindi da € 2.000 compreso in poi e' obbligatorio utilizzare uno strumento tracciabile (assegno, bonifico, ecc.). Questo limite non vale naturalmente per i prelievi bancari.



Bonus carburanti 200 euro per i dipendenti

NOVITA'

Il Decreto Ucraina (D.L. 21/2022) è intervenuto per calmierare le conseguenze derivanti dall'incremento dei costi dei carburanti e di altri fattori energetici

Tra le nuove previsioni introdotte, ve ne è una di interesse generale per le imprese: il cosiddetto "**bonus carburante**", ossia la possibilità di detassare in capo al dipendente i buoni carburante omaggiati dal datore di lavoro, con un **limite annuale di euro 200**.

In capo all'impresa il costo sostenuto per l'acquisto dei buoni da consegnare ai dipendenti rientra tra i costi deducibili per la società, ai sensi dell'articolo 95 Tuir.

La nuova previsione relativa al bonus carburante si aggiunge al limite generale di 258 euro di non imponibilità dei fringe benefit: pertanto, il valore dei buoni benzina fino a 200 euro **non concorre al calcolo del limite di 258 euro**, non incidendo sul superamento della soglia e sulla conseguente tassazione dell'importo di tutti i benefit ricevuti dal dipendente. Si tratta quindi di 2 soglie da valutare separatamente.

In altre parole, se il dipendente riceve un fringe benefit di 258 euro + 200 euro di buono benzina non e' tassato.

Agevolazioni per l'acquisto della prima casa ai c.d. under 36

Prorogati al **31 dicembre 2022** (dal 30 giugno 2022) i termini per la presentazione delle domande per l'ottenimento:

- di taluni benefici a valere sul Fondo di garanzia per la prima casa
- delle **agevolazioni per l'acquisto della prima casa** già previste per soggetti che non abbiano compiuto trentasei anni di età, aventi un ISEE non superiore a 40.000 euro annui (c.d. "**prima casa under 36**").

Bonus locazioni stipulate da giovani

E' stato elevato dai 30 ai 31 anni non compiuti il requisito anagrafico per usufruire della detrazione, comprendendovi anche le locazioni di una porzione di immobile. Inoltre il periodo di spettanza del beneficio e' stato esteso ai primi quattro anni di contratto a condizione che l'immobile sia adibito a residenza del locatario.

Viene elevato l'importo della detrazione spettante da 300 a **991,60 euro** oppure, se superiore, esso spettera' in misura pari al 20% dell'ammontare del canone ma entro il limite massimo di 2.000 euro di detrazione.

Per usufruire del beneficio, è necessario stipulare un contratto di **locazione a canone concordato**.

Rimane fermo il limite di reddito, per cui la detrazione spetta se il reddito complessivo non è superiore a € **15.493,71**.

* * * * *

Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento, ricordandoVi che tutte le nostre Circolari e ulteriori approfondimenti li potete trovare anche sul sito www.studio-dott-comm.it.